

Rep. n.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 S.M.I. PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 62 E 63 DEL D. LGS. 36/2023 S.M.I. ALLE AMMINISTRAZIONI CHE ATTUANO GLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI SISMA 2016 E 2022 NONCHÉ CON I FONDI PNC E PNRR.

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 per la Regione Marche con sede legale in Via Gentile da Fabriano, 9, 60125 Ancona (C.F. 93151650426), rappresentato dall' Ing. Marco Trovarelli, n.s.q. di Direttore, giusta deliberazione della Giunta Regione Marche n.986 del 24/06/2025

E

L'Ente _____ (C.F. _____; P.IVA _____), rappresentato da _____ (C.F. _____), con sede in via/piazza _____, ____ - _____ (____), in qualità di _____, autorizzato alla stipula con delibera/atto n. ____ del ____/____/____

PREMESSO CHE:

- Il d.lgs. 31.03.2023 n.36 (di seguito: nuovo Codice) ha introdotto la riforma del sistema di Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza ai sensi degli artt. nn.62, 63 e dell'allegato II.4 del nuovo Codice; il nuovo sistema prevede tre livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento degli appalti, distinti per soglie e attribuiti dall'ANAC sulla base dei requisiti dichiarati dalle stesse stazioni appaltanti;

- l'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le gare di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo; all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.

- l'art.62, comma 6-bis prevede che le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una

stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- l'art. 62, comma 10, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;

- l'art. 62, comma 11, del nuovo codice testualmente prevede che: “e centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo

3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.” In particolare, l'attività di committenza ausiliaria è finalizzata, attraverso l'attività di collaborazione, ad assicurare il rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia, trasparenza e tempestività dell'azione amministrativa;

- il sistema complessivo delineato dal nuovo Codice ha natura “aperta” (e non “a numero chiuso”): tutti i soggetti che siano muniti dei requisiti necessari ottengono la qualificazione; la configurazione dei poteri delle stazioni appaltanti non qualificate è disegnata con l'obiettivo di garantire uno “zoccolo duro” di competenze adeguato a fronteggiare una gran parte dei compiti rimessi a queste amministrazioni, anche in previsione della perdita della qualificazione per commesse di più elevato valore. In tal modo si persegue anche l'obiettivo di evitare il sovraccarico di compiti per le centrali di committenza, assicurando la complessiva sostenibilità del sistema fin dal suo avvio; e ciò, anche consentendo alle stazioni appaltanti qualificate di effettuare appalti congiunti e di svolgere attività di committenza ausiliaria, nell'ambito della quale è compresa la gestione di procedure di appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

- l'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);

- l'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello

L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

- l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

- l'art. 62 comma 9 del nuovo Codice così dispone: “Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata”;

- oltre a garantire il rispetto della normativa in parola, il ricorso alla Stazione Appaltante Qualificata/Centrale di Committenza:

- si prefigge l'obiettivo di razionalizzare ed ottimizzare il processo di affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori e di acquisizione di servizi e forniture, nell'ottica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa;
- rende possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e ad innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali nell'ambito degli appalti pubblici;
- assurge a modello di gestione delle gare pubbliche che consente un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazione appaltanti;

- tra i compiti dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione insiste la ricostruzione pubblica come disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016;

- l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha un concreto ed imminente interesse ad assicurare l'assolvimento di tutti gli adempimenti in conformità alla vigente normativa in tema di ricostruzione del patrimonio pubblico danneggiati dal sisma 2016;

- l'Ufficio Speciale per la ricostruzione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo

3, del decreto legge n. 189 del 2016, rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- l'art.15 della Legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche costituisce l'interfaccia tecnico-amministrativa regionale più idonea ad assumere il ruolo di soggetto referente per l'espletamento delle gare pubbliche, garantendo continuità istituzionale, rispetto delle normative vigenti, omogeneità delle procedure e, al contempo, valorizzazione delle esigenze specifiche di ciascun territorio interessato;

- sono state evidenziate le difficoltà tecniche e amministrative incontrate da numerosi enti locali, in particolare dai comuni di minore dimensione demografica, nel gestire autonomamente le procedure di evidenza pubblica, possono compromettere gli obiettivi di efficienza, trasparenza e legalità della ricostruzione pubblica;

- le esigenze di ripresa e rilancio delle attività produttive, commerciali, agricole e turistiche nelle aree colpite dal sisma impongano una strategia integrata e coordinata, nella quale l'efficacia e la tempestività delle procedure di affidamento costituiscano un presupposto essenziale per l'attuazione degli interventi;

- gli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia a partire dal 2016 hanno determinato una profonda frattura non solo nelle infrastrutture materiali, ma

anche nel tessuto sociale ed economico delle comunità locali, rendendo necessario un approccio unitario e solidale alla ricostruzione che valorizzi la coesione istituzionale tra enti pubblici;

- in data 2 luglio 2025 la cabina di coordinamento sisma 2016 ha approvato l'Ordinanza Commissariale n. 234 recante "Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM";

- in virtù di tale provvedimento, l'USR Marche è abilitato a operare come centrale di committenza anche per conto di stazioni appaltanti non qualificate;

- ai sensi di quanto disposto dall'art.1 comma 3 dell'Ordinanza Commissariale n.234 del 2 luglio 2025, l'ANAC ha previsto che gli USR e quindi anche l'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, siano qualificati di diritto come Stazioni Appaltante per lavori nel livello L1, e per servizi e forniture, nel livello SF1 fino al 31 dicembre 2026;

- è riconosciuta la necessità di individuare un unico soggetto dotato di competenze qualificate, esperienza operativa e struttura amministrativa stabile e dedicata, in grado di svolgere, anche in forma aggregata, le attività di committenza ausiliaria alle amministrazioni che attuano gli interventi finanziati con i fondi sisma 2016 e 2022 nonché con i fondi PNC e PNRR, in coerenza con gli indirizzi della Regione Marche e del Commissario Straordinario;

- con Delibera di Giunta Regionale delle Marche n. 1374 del 11/08/2025 è stato approvato lo schema del presente accordo.

_____ (di seguito "Ente Aderente"), ha manifestato la propria volontà di

voler delegare l'attività di committenza ausiliaria all'Ufficio Speciale Ricostruzione Sisma 2016 della Regione Marche, giusta nota del Comune avente prot. n. ____ del __/__/____, assunto al registro USR con nota prot. n. ____ del __/__/____;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti come sopra indicate intendono stipulare come in effetti stipulano con il presente atto apposito accordo per regolare tutti i rapporti che tra gli stessi intercorreranno per l'attuazione di quanto sopra indicato e pertanto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Premessa e finalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Oggetto)

1. Il presente accordo, redatto ai sensi dell'art.15 della Legge 8 agosto 1990 n.241, ha ad oggetto l'adesione dell'Ente Aderente al servizio di committenza ausiliaria esercitato dall' USR Marche Sisma 2016 per il tramite della propria Direzione Appalti e Contratti, ai sensi degli art. 62 e 63 e dell'art. 3, lett. z), All. I.1 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 3 – (Ambito di operatività della centrale di committenza ed attività

escluse)

1. L'esercizio associato riguarda le procedure di gara che saranno espletate per l'affidamento di beni, servizi e lavori ad esclusione delle seguenti fattispecie:

- a) gli affidamenti di cui alle lettere "a" e "b" dell'art. 50, comma 1, del D.lgs 36/2023;
- b) le procedure che hanno per oggetto i lavori di urgenza e di somma urgenza;
- c) le procedure in economia mediante amministrazione diretta ove ammesse;
- d) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti vigenti al momento della sottoscrizione della presente;
- e) gli acquisti da effettuare tramite il mercato elettronico gestito da altro soggetto aggregatore;
- f) le convenzioni e gli accordi quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (CONSIP).

2. È riconosciuta inoltre facoltà di escludere dall'esercizio associato le procedure di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi, per le quali è consentito dalla legge procedere autonomamente.

Art. 4 (Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione)

1. La Stazione Appaltante Qualificata USR Marche (chiamata per brevità «USR»), opera come stazione appaltante qualificata, relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023 e del all'Ordinanza Commissariale 234/2025, in favore dell'Ente Aderente per le attività di committenza di cui alle premesse, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.

2. L'USR è competente per le procedure relative all'affidamento di contratti per

l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto ovvero, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'art. 62, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, salvo diverso accordo tra le parti in relazione a specifiche esigenze.

3. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'Ente aderente può avvalersi dell'USR per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 140 mila euro per servizi e forniture e pari o superiore a 150 mila euro per lavori, e comunque in tutti i casi in cui la disciplina di riferimento lo richieda.

4. Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato l'Ente aderente può avvalersi dell'USR se in possesso della qualificazione di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4.

5. Tutte le procedure di gara saranno svolte utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement certificata in uso presso la stazione appaltante, nel rispetto dell'integrità dei dati e della riservatezza delle offerte, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., concernente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione e in considerazione degli obblighi di comunicazione informatica di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 5 (Funzioni dell'USR)

1. Sono di competenza dell'USR le seguenti funzioni ed attività:

- a) l'analisi della raccolta dei fabbisogni dell'Ente Aderente e la programmazione delle procedure;
- b) la proposta, in ossequio al principio di economicità del procedimento am-

ministrativo, di procedure aggregate, nel caso in cui più Enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei;

c) l'acquisizione del CIG per conto della stazione appaltanti non qualificate;

d) l'utilizzo di una piattaforma informatica per l'interscambio delle informazioni e dei documenti relativi alle procedure di gara gestite;

e) la verifica della completezza, della chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione con l'Ente Aderente, anche sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti da questi forniti e trasmessi, nonché della conformità degli stessi agli atti-tipo del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 ovvero Bandi Tipo ANAC;

f) in particolare, la verifica di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione degli operatori e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

g) la sottoscrizione degli atti di gara, in particolare il Bando, il Disciplinare e, nelle procedure ristrette o negoziate, le Lettere di invito;

h) la pubblicazione del Bando o dell'Avviso, ovvero, nelle procedure ristrette e negoziate, la trasmissione degli Inviti, e le pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012, per quanto di propria competenza;

i) la nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);

j) la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura

di gara in tutte le fasi, prodromiche all'aggiudicazione, quali in particolare:

- il supporto amministrativo in tutte le fasi di svolgimento della procedura di gara (ad esempio: richiesta di verifica delle offerte anormalmente basse e costi della manodopera, verbalizzazione delle sedute di gara, avvisi e convocazioni sedute pubbliche ecc.);
- la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa delegazione da parte dell'Ente Aderente;
- la formulazione della proposta di aggiudicazione;
- il supporto al RUP nello svolgimento delle comunicazioni e pubblicazioni conseguenti all'aggiudicazione;

2. Eventuale supporto amministrativo, tecnico e giuridico all'Ente aderente nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, restando salve le competenze esclusive del RUP e dell'Ente medesimo, il cui costo è da intendersi ricompreso nel costo forfettario così come indicato nel successivo art.10.

3. Compete all'USR l'attività di carattere contenzioso eventualmente derivante dalla procedura di affidamento, fermo restando che:

- la costituzione in giudizio e la relativa difesa spetta all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche ovvero qualora ne ricorrano le condizioni all'Avvocatura Regionale;
- in caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi del presente Accordo, l'Ente aderente valuta, nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del

processo/coordinare le rispettive difese legali, ove opportuno e nel rispetto dell'autonomia difensiva;

- Nel caso in cui l'Ente Aderente dovesse costituirsi in giudizio i relativi oneri di difesa restano a carico esclusivo del medesimo Ente;
- l'USR e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio;
- ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità detta competenza;

Art. 6 (Attività di competenza dell'Ente aderente)

1. L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate all'USR unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza dell'Ente Aderente:

- a) l'eventuale trasmissione all'USR dei propri fabbisogni come previste nei propri atti di programmazione, ove richiesto;
- b) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla Centrale di Committenza di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell'Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;
- c) la nomina del responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- d) l'acquisizione del CUP e CUI;
- e) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri

procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici);

f) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;

g) l'approvazione della Determina a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara);

h) la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all'affidamento, anche per le spese di pubblicazione ed il contributo ANAC, qualora dovuto, che restano di competenza dell'Ente aderente;

i) l'individuazione dei soggetti da nominare quali componenti dell'eventuale Seggio di gara e quali componenti esperti della Commissione di Gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte dell'USR, salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura;

j) La messa a disposizione, in orario di servizio, del proprio personale per le attività connesse allo svolgimento della gara e per la partecipazione alle commissioni, se compatibile e su specifica richiesta dell'USR;

k) l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dagli artt. 50 e 76 del Codice, o comunque dalla normativa rilevante per le procedure a invito, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura; i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni,

sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;

l) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività.

Art. 7 (Compiti del Responsabile dell'USR)

1. Il Responsabile della centrale di committenza:

a) ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP (Responsabile Unico di Progetto), per quanto attiene la fase ristretta all'affidamento dell'appalto, nomina il Responsabile della Fase di Affidamento, a cui, oltre alla completa gestione della gara d'appalto, può essere delegata anche la responsabilità per l'eventuale sub procedimento di verifica di congruità delle eventuali offerte che riterrà anormalmente basse;

b) organizza e sovrintendere le attività cui è preposto;

c) svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzate ad uniformare le procedure;

d) adotta tutti gli atti gestionali inerenti alle funzioni attribuite all'ufficio;

e) svolge ogni altra attività allo stesso attribuita dal presente accordo.

2. Il Responsabile della Fase di Affidamento:

a) predispone la documentazione di gara;

b) ricopre il ruolo di Presidente del seggio di gara, anche nei casi in cui il seggio sia monocratico, qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del

prezzo più basso;

c) consente il monitoraggio delle proprie attività all'Ente aderente;

d) viene coadiuvato dal responsabile del procedimento, così come individuato dall'Ente interessato con determina a contrarre, per tutto il tempo necessario all'espletamento della gara.

Art. 8 (Modalità di attivazione del servizio)

1. Per attivare le funzioni di centrale di committenza ausiliare, di seguito denominata anche USR, l'Ente aderente al servizio deve trasmettere, all'USR Marche via PEC all'indirizzo regione.marche.usr@emarche.it, una specifica richiesta di attivazione del servizio per l'esperimento di una singola gara d'appalto indicando i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'appalto;
- tipologia di gara (aperta, ristretta, negoziata);
- valore dell'appalto;
- termini dell'appalto: durata e decorrenza.

2. L'USR Marche, previo accertamento dei tempi di attesa, dei carichi di lavoro e della effettiva capacità di garantire l'aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei termini prospettati, entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta, comunica la disponibilità o meno a farsi carico della gestione dell'appalto oggetto della richiesta;

3. Qualora l'USR Marche comunichi la propria disponibilità, l'Ente aderente è autorizzato a prendere contatto con il personale della centrale di committenza per tutte le attività prodromiche alla corretta predisposizione dei documenti di gara come più avanti meglio specificato.

Art. 9 (Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività dell'USR)

1. In caso di svolgimento di procedura aggregata, volta a soddisfare i fabbisogni di due o più Enti aderenti, l'USR coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze di ciascuno;

2. L'USR può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.

3. Si applicano i commi 7, 12 e 13 dell'articolo 62 del D. Lgs. 36/2023 e i pertinenti articoli previsti dal presente accordo, con riferimento a tutti gli Enti aderenti interessati alla procedura.

Art. 10 (Costi del Servizio e di funzionamento dell'USR Marche)

1. Le risorse finanziarie per la gestione delle funzioni previste nel presente accordo sono a carico dell'Ente Aderente.

2. L'ammontare delle somme dovute all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche per ogni singola procedura di appalto, sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara, comprensivo di oneri della sicurezza IVA esclusa, secondo gli scaglioni riportati nella tabella che segue, con eventuali aggiornamenti stabiliti con apposito provvedimento:

	A	B	C
Classi di importo a base di gara per APPALTI di Lavori, Servizi e Forniture	Corrispettivo dovuto all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche	Quota parte (a forfait)	Quota parte INCENTIVI ex art. 45 del Codice (da calcolare sull'importo base di gara)

Fino ad € 1.000.000		€ 1.000,00	0,50%
Oltre € 1.000.001 e fino ad € 2.000.000		€ 2.000,00	0,47%
Oltre € 2.000.001 e fino ad € 5.000.000	A=B+C	€ 4.000,00	0,44%
Oltre € 5.000.001 e fino ad € 10.000.000		€ 8.000,00	0,41%
Oltre € 10.000.001		€ 12.000,00	0,38%

3. La somma dovuta all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche di cui al precedente comma 2 dovrà essere individuata dall'Ente Aderente, distinguendo tra:

- a) Forfait, a copertura dei costi connessi all'attività dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche;
- b) Incentivi ex art. 45, D.Lgs. 36/2023, per i compiti svolti dal personale dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche nell'espletamento della procedura.

Partecipano alla ripartizione di tali incentivi tutti i componenti del gruppo di lavoro individuati con provvedimento di indizione dal Direttore della Direzione Appalti e Contratti dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, per ciascuna procedura espletata per conto degli Enti Aderenti. I predetti incentivi saranno liquidati direttamente dall'USR Marche ai propri dipendenti.

4. Gli oneri spettanti all'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, secondo quanto previsto dai precedenti commi, saranno richiesti all'Ente Aderente con rendicontazione trasmessa in sede di comunicazione dell'efficacia dell'aggiudicazione e dovranno essere versati dall'Ente Aderente entro 30

(trenta) giorni dal ricevimento della detta richiesta.

5. Oltre alle somme di cui al precedente comma 2, restano a carico dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura, compresi gli oneri per incarichi di supporto che dovessero rendersi necessari in fase di verifica di congruità dell'offerta e/o del costo della manodopera, che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Ente Aderente.

6. Nel caso in cui la procedura di gara indetta per conto dell'Ente Aderente non venga aggiudicata da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche, o risultasse essere andata deserta, restano comunque a carico dell'Ente Aderente le sole spese di cui al precedente comma 5 e le spese relative agli incentivi delle fasi di gara già svolte.

7. In caso di annullamento della procedura di gara per cause imputabili all'Ente Aderente, ovvero qualora quest'ultimo abbia fornito documentazione carente, errata o non conforme tale da compromettere l'espletamento della gara, l'Ente Aderente è tenuto al rimborso integrale delle spese sostenute dall'Ufficio Speciale Ricostruzione, ivi comprese quelle relative al comma 3 lettera a), nonché ad eventuali costi per pubblicazioni, consulenze o altri oneri direttamente connessi all'attività svolta fino alla data di interruzione della procedura.

Art. 11 (Non esclusività)

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla Centrale di Committenza Ausiliari USR Marche per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad

altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 12 (Patto di integrità)

1. Gli Enti sottoscrittori la presente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

2. L'Ente si impegna a segnalare all'USR Marche qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

Art. 13 (Integrazioni e modifiche alla convenzione)

1. Le integrazioni e/o modificazioni al presente accordo saranno sviluppate di comune accordo e sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale delle Marche qualora comportino modifiche di carattere sostanziale.

Art. 14 (Durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e ha durata triennale. La convenzione è tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni alla scadenza del triennio precedente.

2. In caso di recesso occorre un preavviso scritto a mezzo PEC di almeno 90 (novanta) giorni. Il recesso ha effetto comunque per le procedure ancora da avviare, escluse quelle già in corso, salvo diverso accordo tra le parti.

3. La perdita della qualificazione da parte della Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche comporta la cessazione automatica della convenzione.

4. Qualora gli importi delle soglie, di cui al primo comma dell'art. 62 del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, dovessero mutare, a seguito di modifiche normative, gli stessi s'intendono automaticamente riportati nella presente convenzione,

senza necessità di formale aggiornamento, salve diverse determinazioni delle parti.

Art. 15 (Trattamento dei dati personali e riservatezza)

1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n.679/2016.

2. Le parti si impegnano altresì a osservare e a far osservare la riservatezza su dati, fatti o circostanze di cui verranno a conoscenza per le attività connesse alla realizzazione della presente convenzione.

Art. 16 (Contenzioso)

1. Per le controversie relative alla presente convenzione è competente il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, salva diversa giurisdizione.

Art. 17 (Registrazione)

1. Il presente accordo è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16 TAB B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Per L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Marche	Per l'Ente Aderente
Il Direttore	
Ing. Marco Trovarelli	
_____	_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa